

# Condizioni Particolari

*del Contratto CAPACITY N. 20240241*

**Tra il Condatutore:**

VIMERCATI S.P.A.  
VIA VINCENZO MONTI 38  
20016 PERO (MI)

P. IVA 05938980967

**e il Locatore:**

**ECONOCOM International Italia S.p.A.**  
Via Varesina, 162 - 20156 Milano  
Tel.: +39 02 336261 -Fax: +39 02 33101362  
Iscrizione R.I. di Milano n.: 07933030152  
C.F. e P. IVA: 07933030152  
Capitale sociale Euro 31.128.080,00 i.v.  
Reg. Prod. AEE ex D.Lgs. 151/'05: IT08020000003253  
Reg. Prod. Pile ex D.Lgs. 188/'08: IT09060P00000721  
Dir. e coord. ex art. 2497 bis c.c.: Econocom Group SE  
[hiip://www.econocom.com](http://www.econocom.com)

## **ALLEGATO N. 01**

### **CONDIZIONI PARTICOLARI DEL CONTRATTO CAPACITY N. 20240241**

Le presenti Condizioni Particolari ed i relativi Allegati sono stati sottoscritti sulla base delle precedenti intese di cui al Protocollo di Accordo di Sottoscrizione Unica N° 0246/CE sottoscritto tra il Conduttore e il Locatore.

Ai sensi e per gli effetti previsti dal summenzionato Protocollo, i termini e le condizioni tutte previste dalle Condizioni Generali di Locazione e dagli allegati Servizi da I a IV qui descritti mediante rinvio al Protocollo di Accordo di Sottoscrizione Unica sopra menzionato si intendono espressamente, integralmente e definitivamente richiamati e recepiti nel presente contratto di locazione con servizi associati.

Per effetto di quanto sopra, il Protocollo ed i predetti relativi Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e sono accettati senza riserve od eccezioni dal Conduttore.

Le presenti Condizioni Particolari di contratto sono redatte sulla base ed in conformità alle Condizioni Generali sopra menzionate. Si rimanda a queste ultime per le definizioni dei termini di seguito indicati con lettera maiuscola, ove non definiti nelle presenti Condizioni Particolari.

#### **ARTICOLO 1 - OGGETTO**

Ai sensi del presente contratto, Il Conduttore si impegna ad acquisire in locazione dal Locatore, che accetta, alcuni prodotti e determinati servizi, definiti dal Conduttore lungo un arco temporale prestabilito di 6 (sei) mesi e frazionato in 6 (sei) periodi mensili, qui di seguito denominato "Periodo di Realizzazione", e ammontanti ad un valore complessivo denominato "Capacità Netta d'Impegno" o "C.N.I.".

La C.N.I. è definita dalle Parti come un valore pari alla somma previsionale del costo di acquisto dei prodotti (incluso il corrispettivo di eventuali servizi associati prestati da terzi).

Durante ogni singolo Periodo di Realizzazione, il Conduttore chiederà al Locatore di ordinare ai fornitori prescelti dal Conduttore ed entro i limiti della C.N.I. disponibile, alcuni prodotti - ed eventuali servizi associati - anch'essi liberamente prescelti dal Conduttore, che quest'ultimo si impegna quindi ad acquisire in locazione dal Locatore, secondo le modalità definite dalle presenti condizioni; il Locatore, dal canto suo, si impegna a concederli in locazione entro i limiti della C.N.I.

Durante i quindici giorni successivi al termine del Periodo di Realizzazione, le Parti convengono di sottoscrivere un allegato integrativo (Perfezionamento) con:

- l'elenco definitivo dei prodotti effettivamente consegnati e concessi in locazione nonché degli eventuali servizi associati prestati da terzi
- l'importo definitivo del canone, calcolato in base al costo effettivo di acquisto dei nuovi

**Milano,**

**Il Conduttore (timbro e firma)**

**Il Locatore (timbro e firma)**

---

---

## ALLEGATO N. 01

### CONDIZIONI PARTICOLARI DEL CONTRATTO CAPACITY N. 20240241

prodotti concessi in locazione e al costo di eventuali servizi associati prestati da terzi

#### **ARTICOLO 2 - CAPACITA' NETTA DI IMPEGNO (C.N.I.)**

Ai fini del presente contratto, la C.N.I. è fissata in 1.300.000,00 €, IVA esclusa: la C.N.I. è utilizzabile in un arco di tempo di 6 (sei) mesi (come sopra specificato), senza che venga qui stabilita la quota di C.N.I. spendibile in ciascun periodo, fermo l'importo massimo qui riportato.

Il Locatore potrà – senza che ciò possa comportare una propria responsabilità nei confronti del Condatto ne comportare conseguenza alcuna sull'efficacia e la validità del Contratto – rifiutare ogni spesa richiesta per l'acquisizione di prodotti, ogniqualevolta ritenesse che la locazione dell'elemento interessato non rientri nel quadro della propria attività abituale e/o delle proprie *group policies* e/o non consenta il rispetto dei processi descritti all'art. 7.2. delle Condizioni Generali.

Si pattuisce espressamente che la parte immateriale (software ed eventuali servizi associati prestati da terzi) non potrà in nessun caso essere superiore a

- ▶ Software: 10 % della CNI sopra definita;
- ▶ Servizi: 5 % della CNI sopra definita.

Ad integrazione di quanto al secondo capoverso del presente articolo 2, nel caso in cui il Contratto includa beni immateriali - quali ad esempio licenze e/o prestazioni accessorie -, il Locatore potrà rifiutare di procedere all'acquisto di tali beni immateriali e/o all'ordine di prestazioni accessorie, eventualmente richiesti dal Condatto, ogniqualevolta quest'ultimo non abbia ottenuto necessarie autorizzazioni e/o adeguate certificazioni - secondo le modalità e nei termini richiesti dal Locatore - da parte, ad esempio, dei titolari di diritti sulle licenze e/o dei costruttori/fornitori dei prodotti oggetto di tali prestazioni. Resta inteso tra le Parti che quanto precede non potrà mai comportare una responsabilità del Locatore nei confronti del Condatto ne determinare conseguenza alcuna sull'efficacia e la validità del Contratto.

Milano,

Il Condatto (timbro e firma)

Il Locatore (timbro e firma)

## ALLEGATO N. 01

### CONDIZIONI PARTICOLARI DEL CONTRATTO CAPACITY N. 20240241

#### **ARTICOLO 3 - PERIODO DI REALIZZAZIONE**

Ai sensi del presente contratto, i Periodi di Realizzazione di cui all'articolo 1 sono così fissati:

1. dal 01/03/2024 al 31/03/2024;
2. dal 01/03/2024 al 31/03/2024.
3. dal 01/04/2024 al 30/04/2024.
4. dal 01/05/2024 al 31/05/2024.
5. dal 01/06/2024 al 30/06/2024.
6. dal 01/07/2024 al 31/07/2024.

Si ricorda che i Periodi di Realizzazione corrispondono ai periodi nel corso dei quali il Condattoore potrà, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 2, chiedere al Locatore di ordinare ai propri fornitori i prodotti ed i servizi associati prestati da terzi e restituire i prodotti valorizzabili, entro il limite della C.N.I. disponibile.

#### **ARTICOLO 4 - SERVIZI ASSOCIATI**

I servizi qui di seguito elencati sono compresi nel canone definito dalle presenti condizioni e non rientrano nel calcolo della C.N.I. La descrizione dettagliata di tali servizi è riportata nell'Allegato Servizi.

##### 4.1. Servizi forniti dal Locatore

##### ♦ Servizio di gestione amministrativa (Allegato Servizi I)

- Trattamento degli ordini: procedura n 2.

Processo di convalida delle fatture fornitori e di ricezione dei Prodotti:

- modalità elettronica

Milano,

**Il Condattoore (timbro e firma)**

**Il Locatore (timbro e firma)**

## ALLEGATO N. 01

### CONDIZIONI PARTICOLARI DEL CONTRATTO CAPACITY N. 20240241

#### ♦ Servizi di evoluzione tecnologica (Allegato Servizi II)

- Numero di luoghi validi per la gestione dei ritiri: 3
- Indirizzi dei luoghi di ritiro:  
presso Vimercati sedi Italia
- Numero massimo di ritiri: 1

Ogni modifica (aggiunta, eliminazione, sostituzione...) del luogo di ritiro o dei criteri, come sopra identificati, comporterà una fatturazione supplementare di spese di ritiro da parte del Locatore al Conduttore alle condizioni previste nell'Allegato Servizi II.

In mancanza di indicazione dell'indirizzo, verrà considerato valido esclusivamente l'indirizzo indicato dal Conduttore in frontespizio delle presenti, in conformità a quanto previsto all'art. 16.3 delle Condizioni Generali.

#### ♦ Servizio di sostituzione o di riparazione (Allegato Servizi III)

##### Livello I Swap IT

Il suddetto servizio non si applica agli smartphone e ai GPS. In caso di evento occorrente su questa tipologia di Prodotti, la sostituzione o riparazione restano a totale carico del Conduttore.

Il prezzo di questa prestazione è incluso nel canone di locazione.

#### ♦ Servizio di Gestione degli Asset locati (Allegato Servizi IV)

Il Conduttore affida ad ECONOCOM la realizzazione di una prestazione di gestione degli asset così come descritta nell'Allegato IV alle presenti Condizioni Particolari. Il prezzo di questa prestazione è incluso nel canone di locazione.

Il livello scelto dal Conduttore è il nr. 1 "Asset Management Standard" secondo i termini e condizioni di cui all'Allegato IV

## ARTICOLO 5 - LUOGHI DI INSTALLAZIONE

- presso stabilimento Vimercati - Str. Garii, No. 100, Complexul de cladiri C1-C15-C17-C18 607235 Hemeius-Bacau (Romania)
- Presso Progind (Vimercati Group)

Milano,

Il Conduttore (timbro e firma)

Il Locatore (timbro e firma)

## ALLEGATO N. 01

### CONDIZIONI PARTICOLARI DEL CONTRATTO CAPACITY N. 20240241

#### ARTICOLO 6 - DURATA DELLA LOCAZIONE

La durata della locazione è fissata in 60 mesi ed il Contratto avrà decorrenza a partire dal 1° giorno successivo alla fine di ciascun Periodo di Realizzazione.

#### ARTICOLO 7 – CANONI

Il canone di locazione pagabile anticipatamente, con autorizzazione permanente di addebito in conto, calcolato in base alla C.N.I. e comprensivo dei servizi locativi di cui all'articolo 4 delle presenti Condizioni Particolari, è il seguente:

<b>N. Canoni</b>	<b>Periodicità</b>	<b>Importo Canone periodico in €</b>
12	mensile	9.000,00 €
48	mensile	31.700,00 €

Il canone si intende al netto di IVA. La manutenzione è esclusa salvo dove specificatamente prevista nei prodotti locati.

Il canone di locazione è stato determinato sulla base del valore IRS a 5 anni pari a 2,83% rilevato alla data di preparazione del contratto.

Resta inteso che, qualora la differenza rispetto al parametro rilevato alla data di preparazione dell'Allegato integrativo di chiusura di ciascun periodo di realizzazione fosse maggiore di 0,20%, il canone verrà ricalcolato sulla base del nuovo valore IRS rilevato a tale data.

In applicazione dell'articolo 6.3. delle Condizioni Generali, durante il Periodo di Realizzazione dal dall'01/03/2024 al 31/07/2024, saranno fatturati canoni di servizio di messa a disposizione e/o canoni una-tantum, quale contributo start-up dei contratti.

Al termine di ogni Periodo di Realizzazione, le Parti sottoscriveranno un allegato integrativo alle presenti Condizioni Particolari che fisserà l'importo definitivo del canone per la rimanente durata della locazione come indicato nel precedente articolo 1.

#### ARTICOLO 8 – ACQUISTO DI PARCO

Il Conduttore ha espressamente richiesto al Locatore di acquistare alcuni prodotti di sua proprietà al fine di riceverli successivamente in locazione operativa a fronte del presente Contratto. Tale necessità nasce da varie esigenze del Conduttore tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la sua volontà di ottimizzare la gestione dei prodotti, di associare a tali prodotti taluni specifici servizi previsti dal presente Contratto, poter accedere a servizi di evoluzione tecnologica ecc.

**Milano,**

**Il Conduttore (timbro e firma)**

**Il Locatore (timbro e firma)**

## ALLEGATO N. 01

### CONDIZIONI PARTICOLARI DEL CONTRATTO CAPACITY N. 20240241

Relativamente ai prodotti acquistati dal Locatore al Conduuttore in vista della presente locazione, il Conduuttore s'impegna a fornire al Locatore non oltre la loro data di cessione:

- i) lo stato delle apparecchiature, comprensivo delle seguenti informazioni: descrizione dell'hardware, data di acquisizione iniziale, valore lordo, importo ammortizzato, valore netto contabile;
- ii) la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss., attestante la proprietà delle apparecchiature oggetto di acquisto e dei rispettivi valori netti contabili (e la certificazione delle informazioni indicate in tale dichiarazione da parte del Collegio Sindacale o Revisore/Società di revisione del Conduuttore;
- iii) la copia delle fatture di acquisto dei menzionati prodotti.

Qualora tra i prodotti figurino software e/o elementi immateriali, il Conduuttore dichiara di disporre di tutti i diritti necessari per permettere il loro trasferimento al Locatore/Concedente, senza contravvenire alla normativa relativa alla Proprietà Intellettuale. Il Conduuttore fornisce al Locatore/Concedente la/le lettere dell'Editore e/o Integratore e una attestazione sulla regolare conclusione di progetto conformi ai modelli qui acclusi, debitamente e rispettivamente sottoscritti dai corrispondenti Editori e Integratori. Con riferimento a quanto dichiarato al presente articolo, il Conduuttore garantisce il Locatore/Concedente contro ogni rivendicazione da parte di terze parti relativa a tali software e/o elementi immateriali.

Inoltre, il Locatore/Concedente si riserva la facoltà di far realizzare in ogni momento, con espressa accettazione da parte del Conduuttore, un audit fisico di tutti o parte dei prodotti acquistati, comunicandolo con un preavviso minimo di cinque (5) giorni lavorativi. Di conseguenza, il Conduuttore s'impegna a consentire agli incaricati del Locatore/Concedente l'accesso ai propri locali durante gli orari abituali di apertura.

#### **ARTICOLO 9 - CONDIZIONE SPECIFICA**

Le Parti espressamente concordano che, alla scadenza del presente Contratto ed a condizione che il Conduuttore abbia adempiuto a tutti gli obblighi previsti dallo stesso, le Parti si rendono reciprocamente disponibili ad incontrarsi al fine di concordare un'eventuale procedura per la vendita di tutti o parte dei Prodotti (escluso il software) oggetto del presente Contratto, ad un valore di mercato equo al giorno della vendita.

A titolo di mero riferimento, il valore finale che apparecchiature simili potranno avere alla fine del Contratto è pari al 1,5% del loro valore originale.

Le Parti potranno accordarsi per un'eventuale vendita firmando, alla data di efficacia della vendita stessa, uno specifico contratto di compravendita.

Milano,

**Il Conduuttore (timbro e firma)**

**Il Locatore (timbro e firma)**

---

---

## **ALLEGATO N. 01**

### **CONDIZIONI PARTICOLARI DEL CONTRATTO CAPACITY N. 20240241**

Resta inteso e concordato che la presente non costituisce accordo di vendita, né obbliga il Locatore o il Conduttore a procedere in tal senso.

In caso si deciderà di procedere con la vendita, i Prodotti (escluso il software) saranno venduti nello stato e nel luogo in cui si troveranno, senza ulteriori garanzie da parte del Locatore.

Il prezzo concordato sarà da intendersi al netto dell'IVA e di ogni altro onere fiscale.

Il trasferimento di proprietà avrà luogo solo dopo che il pagamento sarà stato effettuato integralmente al prezzo concordato e si specifica fin d'ora che qualsiasi rischio sarà a carico del Conduttore.

#### **ARTICOLO 10 – DEROGHE ALLE CONDIZIONI GENERALI DI LOCAZIONE**

Le Parti convengono le seguenti modifiche e/o integrazioni alle Condizioni Generali di locazione di prodotti con servizi:

**1)** L'art. 2.1 è così integrato: "Il Conduttore dichiara sotto la propria responsabilità di ben conoscere i Prodotti e di aver verificato che gli stessi sono idonei al livello tecnico rispetto all'uso dedotto, pienamente conformi alle vigenti norme in materia antinfortunistica, antinquinamento e di sicurezza sul lavoro, nonché conformi rispetto ai più corretti criteri tecnici e di sicurezza, con risultati corrispondenti alle regole dell'arte e di pieno gradimento per il Conduttore.

Il Conduttore riconosce ed accetta espressamente che sarà a suo carico ed onere, nonché di sua esclusiva responsabilità, il preventivo rilascio delle eventuali autorizzazioni amministrative, dei permessi, e delle licenze e l'adempimento delle altre formalità richieste dalla legge o dalla pubblica amministrazione o dal proprietario dei locali in cui i Prodotti dovranno essere installati per l'installazione ed il funzionamento degli stessi.

All'atto della consegna e dell'installazione dei Prodotti, il Conduttore si obbliga altresì a verificare, anche nell'interesse del Locatore, che i Prodotti siano rispondenti alla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di antinquinamento, rechino il marchio CE e siano corredati di tutti i documenti richiesti (in particolare della dichiarazione di conformità e del manuale di istruzione redatti in italiano). E' fatto espresso divieto al Conduttore di accettare in consegna Prodotti non rispondenti alla normativa tempo per tempo vigente e/o non accompagnati dalla prescritta documentazione e/o non recanti il marchio CE, assumendosi in proprio, in caso contrario, ogni rischio e responsabilità civile e penale.

**2)** L'art. 2.2 è così integrato: "Il Conduttore provvederà a richiedere direttamente al fornitore dei Prodotti le garanzie contrattuali e di legge nonché le garanzie relative all'osservanza degli obblighi imposti dalle norme per la prevenzione degli infortuni o altra normativa speciale tempo per tempo vigenti.

**Milano,**

**Il Conduttore (timbro e firma)**

**Il Locatore (timbro e firma)**



## ALLEGATO N. 01

### CONDIZIONI PARTICOLARI DEL CONTRATTO CAPACITY N. 20240241

Il Condatore espressamente rinuncia a qualsiasi pretesa, diritto od eccezione nei confronti del Locatore, a qualsiasi titolo, in relazione alla conformità e all'adeguamento dei Prodotti alle norme applicabili, in particolare di sicurezza, antinfortunistiche, antinquinamento.

Inoltre, il Locatore non potrà mai essere ritenuto responsabile per qualsiasi inidoneità, inefficienza o non performances dei Prodotti rispetto alle specifiche tecniche ed alle modalità di funzionamento indicate dal fornitore al Condatore.

In caso di installazione o trasferimento dei Prodotti in locali di proprietà di terzi o acquistati da terzi nel corso del rapporto, il Condatore dovrà darne notizia al Locatore e comunicare al proprietario per iscritto che i Prodotti sono di proprietà del Locatore. Il Condatore dovrà aver cura nella prima installazione dei Prodotti e successivamente, che gli stessi non possano divenire pertinenze immobiliari dei locali in cui saranno installati."

**3)** L'art. 3.2 è così integrato: "Il Condatore si impegna a sottoporre i Prodotti a tutte le verifiche, ispezioni e controlli periodici, disposti per legge o con provvedimenti della Pubblica Amministrazione. L'installazione e la manutenzione dei Prodotti saranno effettuate sotto la responsabilità del Condatore. La manutenzione dovrà essere affidata al technical partner identificato direttamente dal Condatore, la sostituzione di parti deteriorate e danneggiate dovrà essere effettuata con i ricambi originali o comunque idonei e di qualità equivalente. Ogni modifica apportata ai beni, anche se autorizzata dal Locatore, dovrà garantire il pieno rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia antinfortunistica ed antinquinamento, assumendosi a tale riguardo il Locatario in proprio ogni rischio e responsabilità civile e penale." **4)** Viene aggiunto il seguente art. 3.4: "Il Condatore si obbliga a far sì che i Prodotti siano usati correttamente, da personale specializzato e competente, in conformità alle leggi tempo per tempo vigenti e ad effettuare le denunce che fossero prescritte a causa della natura e dell'impiego dei Prodotti stessi.

Il Condatore dovrà vigilare in permanenza sui propri operatori affinché gli stessi utilizzino i Prodotti per l'uso appropriato, sulla base dei pertinenti manuali di utilizzo dei Prodotti, delle direttive ed istruzioni del fornitore e sotto il controllo del Condatore. Il Condatore è l'unico responsabile dei danni a persone o a cose inerenti all'uso, alla custodia ed utilizzo dei Prodotti, anche se derivanti da caso fortuito o forza maggiore, o da eventi anteriori alla stipulazione del presente contratto.

Il Condatore dovrà custodire la documentazione autorizzativa ed amministrativa riferita ai Prodotti e trasmettere al Locatore – a sua prima richiesta - copia di ogni documentazione autorizzativa ed amministrativa, incluse quelle previste dalle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D Lgs 81/2008 e ss."

**5)** Art.7.1. – Si intende così modificato: "Il Condatore ha la facoltà di sublocare e/o mettere a disposizione i Prodotti e i Servizi Associati ad altre società del proprio Gruppo di appartenenza nel territorio italiano, a qualunque titolo, garantendo al Locatore il pagamento dei canoni, nonché il rispetto di tutte le clausole ed obbligazioni stabilite dal  
**Milano,**

**Il Condatore (timbro e firma)**

**Il Locatore (timbro e firma)**

## ALLEGATO N. 01

### CONDIZIONI PARTICOLARI DEL CONTRATTO CAPACITY N. 20240241

presente contratto. Il Conduuttore si impegna a darne tempestiva comunicazione scritta al Locatore. In caso di ritiro dei Prodotti per qualsiasi motivo, essi dovranno essere riportati a spese e a cura del Conduuttore presso il luogo di ritiro indicato nelle Condizioni Particolari. In caso di sinistro occorso ai Prodotti durante il trasporto tra le diverse sedi, lo stesso si intende a carico del Conduuttore."

6) L'art. 10.3 è così integrato: "il Conduuttore, unitamente ai Prodotti, si obbliga a rilasciare al Locatore un certificato del produttore o di colui che ha fornito i servizi di manutenzione, accettabile per il Locatore, che dimostri che i Prodotti sono stati controllati e sono operativi conformemente alle specifiche del produttore (insieme ad un rapporto dettagliato sulle condizioni dei Prodotti) alle risultanze dei suddetti controlli, ispezioni, riparazioni eseguite in seguito a tali controlli e ispezioni e che sono stati rispettati i programmi di manutenzione del produttore".

Fermo tutto quanto disposto e disciplinato dalle Condizioni Generali di locazione di Prodotti con servizi associati e non espressamente integrato e/o non modificato dal presente articolo, ai sensi ed agli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, il Conduuttore dichiara di approvare specificatamente le seguenti disposizioni del presente allegato:

punto 1) (Scelta e verifica delle Prodotti) - punto 2) (garanzie fornitore e limitazione responsabilità del locatore); – punto 3) (Controllo Prodotti a carico Conduuttore - installazione e manutenzione a carico e sotto la responsabilità del Conduuttore) – punto 4) (Utilizzo Prodotti); – punto 5) (Restituzione Prodotti e certificazione di corretta manutenzione).

Milano,

**Il Conduuttore (timbro e firma)**

---

### **ARTICOLO 11 - VALIDITA'**

Il presente contratto non sarà valido se non a seguito di approvazione del Comitato Crediti ECONOCOM.

REDATTO IN DUPLICE COPIA, UNA PER CIASCUNA PARTE CONTRAENTE

Milano,

**Il Conduuttore (timbro e firma)**

**Il Locatore (timbro e firma)**

---

---